REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - GESTIONE APPLICATIVI INFORMATICI DEL PERSONALE

Assunto il 16/03/2021

Numero Registro Dipartimento: 276

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. *2923 del 22/03/2021*

OGGETTO: DIP. MICHELA RIZZARO. MATR. 1003187. TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME. .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

- con istanza prot. n. 104485 del 5/03/2021, la Sig.ra Michela Rizzaro, dipendente regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time, cat. D, matr. 1003187, in servizio presso il Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo", Settore "Centri per l'Impiego – Funzioni Territoriali", ha chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato e full time a tempo indeterminato e part time di tipo verticale al 50% corrispondente a ore 18 (diciotto) settimanali, con articolazione della prestazione lavorativa su giorni 2 (due) e, precisamente, il lunedì per ore 9 (nove) e il mercoledì per ore 9 (nove);
- con nota prot. n. 120330 del 15/03/2021 il Dirigente Generale del Dipartimento competente ha espresso parere favorevole;
- che la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time è finalizzata all'esercizio della libera professione di dottore commercialista;

PRESO ATTO del nuovo CCNL 21 maggio 2018 del Comparto "Funzioni Locali" ed in particolare:

- **dell'art. 53** (Rapporto di lavoro a tempo parziale), che ai commi 1, lett. b), 2, 7, 12 e 13 testualmente dispone:
  - comma 1, lett. b): "*Gli Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: (…) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati*";
  - comma 2: "*Il numero dei rapporti di lavoro tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno (...)";*
  - comma 7: "*I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna*";
  - comma 12: "*La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo piano a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 11." (indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno e del relativo trattamento economico). In tale accordo, le parti;*
  - comma 13: "*I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.*";
- **dell'art. 54** (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) che, ai commi dal 2 e 3, prevede:
  - comma 2: "*Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:*
    - *orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni):*
    - *verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodo dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);*
    - *misto, ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b);*
  - comma 3: *"Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente"*;
- **dell'art. 55** *(Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) che ai commi dal 2 al 13 stabilisce*:
  - comma 2: "*Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25 % è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate"*;
  - comma 3: *"Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise"*;
  - comma 4: *"(…) In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuale entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa."*;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- comma 5: *"Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 10, comma 2, lett. d), del CCNL del 9/05/2006 maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario"*;
- comma 6: *"Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al prevedente comma 5 è elevata al 25%;*
- comma 7: *"Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art, 6, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1/4/1999 ed all'art. 38 del CCNL del 14/9/2000";*
- comma 8: *"Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale previste nei casi di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015"*;
- comma 9: *"I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D. Lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo: il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità, i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati"*;
- comma 10: *"Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale"*;
- comma 11: *"I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi;"*
- comma 12: *"Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.*
- comma 13: *Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2015";*

RICHIAMATO l'art. 73 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, modificativa dell'art. 1, commi da 56 a 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto modifiche in materia di lavoro part time, nel senso che la trasformazione del rapporto di lavoro non avviene in modo automatico dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda, ma deve essere concessa dall'amministrazione di appartenenza, la quale la può negare se reca pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione;

VERIFICATO che il numero dei rapporti a tempo parziale presso questo Ente, per la categoria giuridica D, ad oggi, rientra nel limite di predetta percentuale;

VISTI:
- il decreto legge n. 79 del 28 marzo 1997 avente ad oggetto "*Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140*";
- l'art. 73 (*Part time*) della legge n. 133 del 6 agosto 2008 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*"; il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 recante "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che, testualmente, dispone: "*Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,* ***salva la deroga prevista*** *dall'art. 23 bis del presente decreto, nonché,* ***per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto***

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

- il CCNL - Comparto "Funzioni Locali" del 21 maggio 2018;

RITENUTA la propria competenza in materia;

DECRETA

per tutti i motivi richiamati in premessa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti

1. DI AUTORIZZARE, a decorrere dal giorno successivo alla notifica del presente atto, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato e full time a tempo indeterminato e part time, con modalità della prestazione di tipo verticale al 50% corrispondente a ore 18 (diciotto) settimanali, della dipendente Michela Rizzaro, matr. 1003187, cat. D, in servizio presso il Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo", Settore "Centri per l'Impiego - Funzioni Territoriali";

2. DI SPECIFICARE che a seguito del costituendo rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, la prestazione lavorativa sarà ridotta del 50% dell'attività ordinaria e si articolerà su giorni 2 (due) a settimana, precisamente, il lunedì per ore 9 (nove) e il mercoledì per ore 9 (nove);

3. DI STABILIRE che la dipendente ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza del biennio, oppure, prima della scadenza, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico;

4. DI PRECISARE che entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del presente atto, si provvederà alla stipulazione del relativo contratto, pena la decadenza dell'atto medesimo;

5. DI NOTIFICARE il presente decreto:

- alla dipendente Michela Rizzaro;
- al Dirigente del Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale";
- al Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo";
- al Settore "Centri per l'Impiego - Funzioni Territoriali";

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nonché e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BIANCO ANTONIETTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CARDAMONE ROBERTA
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.